



CAMMINO DIRITTO

Rivista di informazione giuridica
<https://rivista.camminodiritto.it>



PRIMA BAMBINA IN ITALIA UFFICIALMENTE FIGLIA DI COPPIA GAY

Il Tribunale dei minorenni di Roma riconosce l'adozione della bambina concepita con fecondazione eterologa alla compagna della madre biologica.

di **Angela Dipasquale**
IUS/15 - DIRITTO PROCESSUALE CIVILE
Articolo divulgativo - ISSN 2421-7123

Direttore responsabile
Raffaele Giaquinto

Publicato, Domenica 15 Novembre 2015

31 ottobre 2015 - Tribunale dei Minorenni di Roma.

Decisione positiva del Giudice **Melita Cavallo**: la bambina concepita all'estero con fecondazione eterologa e data alla luce in Italia ha legittimamente due mamme, una naturale-legale, l'altra adottante-sociale.

Nel 2013 la **Cassazione** stabilisce, con sentenza, la possibilità per i figli di essere cresciuti da coppie gay; in seguito, l'8 giugno del 2015, nel rapporto redatto ogni cinque anni a Strasburgo con lo scopo di fornire le linee guida per correggere le **discriminazioni nel mondo del lavoro**, il Parlamento europeo approva l'**uguaglianza di genere** e "prende atto dell'evolversi della famiglia", raccomandando che le norme in ambito lavorativo tengano in considerazione fenomeni come le **famiglie monoparentali** e l'**omogenitorialità**. Non si tratta della prima pronuncia in questo senso, infatti già a Marzo l'assemblea aveva votato a favore del riconoscimento delle Unioni Civili e del **matrimonio tra persone dello stesso sesso**, considerandolo un **diritto umano**.

La sentenza dunque si staglia in un clima già arroventato e fecondo di iniziative per le coppie omogenitoriali, sotto la nuova e più cocente luce del rispetto del diritto del minore, fulcro e chiave della questione. La dott.ssa Cavallo sottolinea infatti che come non si tratti di una sentenza a favore dei diritti degli omosessuali, bensì a **tutela del figlio**, la cui salvaguardia deve essere sempre posta in primo piano, anche e soprattutto nei confronti dei genitori, chiamati alla educazione, all'istruzione, al mantenimento e alla assistenza morale del minore.

Sono stati proprio questi i **requisiti oggettivi** indagati, prima dal GIL Adozioni (Gruppi Integrati di Lavoro per le Adozioni, formati da Assistenti Sociali e Psicologi dei Comuni e delle A.S.L.), con esito positivo: "La piccola vive in un ambiente solido e affettivamente confortante, in grado di garantire un crescita armonica adeguata alla sue età" e poi dal CTU, su richiesta del contrariato PM; e anche quest'ultima - **prima consulenza tecnica in Italia su una coppia omosessuale** - ha dichiarato, in seguito ad una **indagine psico-diagnostics**, l'assoluta **adeguatezza** della coppia per la crescita della bambina, essendo la capacità genitoriale determinata da fattori estranei alla presenza o meno di genitore di sesso opposto.

In merito ai **requisiti soggettivi** di adottabilità del minore, il magistrato del Pubblico Ministero ha fatto notare la mancanza dello stato di abbandono della bambina, compensato, tuttavia, dalla qualificazione dell'adozione, nel caso di specie, come "**adozione in casi particolari**"; essa, disciplinata dagli artt. 44-57 della Legge 184/1983, è un'ipotesi residuale rispetto all'adozione legittimante ed è caratterizzata precipuamente

dalla possibilità di essere richiesta ANCHE quando **non sussista lo stato di adottabilità**, ossia di abbandono. Nè tanto meno nella sua disciplina sono indicate o possono essere interpretate per via estensiva limitazioni all'adozione dovute all'orientamento sessuale che sarebbero del tutto ingiustificate, oltre a costituire mezzo di discriminazione.

Il ricorso della coppia, depositato nell'agosto del 2014, riesce così ad ottenere la sperata sentenza. Quest'ultima riprende l'istituto anglosassone della "**Stepchild Adoption**", concepito come risposta all'**assenza di garanzia del figlio** in caso di problemi o di morte del genitore biologico, laddove viceversa il "compagno" del genitore superstite non avrebbe alcun diritto o dovere nei confronti del figlio dell'altro. Con tale provvedimento, diffuso in diversi Paesi europei, si fa fronte a questo gap legislativo, non tradendo, tra l'altro, la scia della riforma della filiazione, attuata in Italia tramite la Legge 219/2012 e il Decreto Legislativo 154/2013, che vede come principio ispiratore la **prevalenza dell'interesse del figlio**, specie se minore, su ogni altro interesse giuridicamente rilevante che vi si ponga in contrasto.

In seguito alla pronuncia del Tribunale dei Minorenni di Roma si è stimato che oltre **cinquemila bambini** in Italia, figli di coppie omosessuali, siano in attesa di riconoscimento; attesa basata non più su vane speranze, ma, di fatto, solide basi giurisprudenziali.
